Simone, Luigi de

Stato e banche

Napoli

1922

97-84127-11

MASTER NEGATIVE #

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DIVISION

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

308
Z
Box 219 Simone, Luigi de
... Stato e banche ... Napoli, Razzi, 1922.
13 p. 25 cm.

"Estratto dall'Hermes; bollettino ufficiale del Museo commerciale e coloniale di Napoli ottobre 1922."

ONLY ED

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35mm REDUCTION RATIO: 13:1 IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB IIB

DATE FILMED: 7-1-97 INITIALS: PB

TRACKING # : 23700

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

Avv. LUIGI DE SIMONE

STATO E BANCHE

Estratto dall' HERMES
Bollettino Ufficiale del Museo Commerciale e Coloniale di Napoli
Ottobre 1922

NAPOLI
Stab. Cromo-Tip. Comm. FRANCESCO RAZZI
Via S. Aspreno, 2 — Palazzo della Borsa
1922

Avv. LUIGI DE SIMONE

STATO E BANCHE

Estratto dall' HERMES
Bollettino Ufficiale del Museo Commerciale e Coloniale di Napoli
Ottobre 1922

NAPOLI
Stab. Cromo-Tip. Comm. FRANCESCO RAZZI
Via S. Aspreno, 2 — Palazzo della Borsa
1922

> Le Banche che dicono di guadagnar molto paiono sospettabili come quelle che troppo perdono: degne di fiducia sono le istituzioni di credito, con temperata cautela idonee a raccogliere i benefizi continui e modesti, figli della prudenza e non dell'avventura.
>
> LUIGI LUZZATTI

La improvvisa cessazione dei pagamenti da parte della Banca Italiana di Sconto ha rimesso in discussione la non mai risoluta quistione della tutela dei risparmi depositati presso consimili Istituti di credito.

E — *mutatis mutandis* — da noi, ogni volta che un grave fatto perturba la opinione pubblica, a gran voce si chiedono i provvedimenti opportuni. Volesse il cielo però che quel fervore e quella insistenza perdurassero fino ad ottenere o quanto meno ad avviare verso la risoluzione del problema.

La verità è invece che appena dileguata la prima impressione del malanno, uomini politici, studiosi, giornalisti, attratti da argomenti di maggiore attualità, dimenticano la questione che così si trascina insoluta per vari anni e forse non si risolverà più.

La gravità del recente dissesto varrà a scuotere la pubblica opinione ed a mantenerne desta l' attenzione? E' da augurarselo.

*
* *

La grande importanza che sulla vita di un Paese hanno assunto gli organismi bancari deriva dal fatto che il movimento industriale moderno non è più sorretto dal singolo capitalista, ma è appoggiato ad una

forte istituzione bancaria e ciò perchè la produzione odierna, in qualunque campo od attività si svolga, ha bisogno di forti provviste di capitali. Ora in una Nazione sono ben pochi coloro i quali, in vista della suddetta esigenza, al possedere una ingente quantità di danaro accoppiano coraggio di iniziativa ed esperienza bastevole per indurli ad impiegare i propri capitali in grandi imprese commerciali od industriali.

Sorge così la necessità della formazione di Istituti intermediari o Banche che, ritraendo dalla massa dei risparmiatori, mediante la sicurezza della restituzione e la corresponsione di un interesse, i rivoli di oro, li riversano ad alimentare le imprese industriali da esse sostenute.

Rappresenta così la Banca un coefficiente indispensabile alla espansione delle diverse industrie fino a costituire il fulcro della vita economica di un paese. Essendosi allontanata dalla via percorsa fino a 50 anni fa, essa mira non più a favorire semplicemente lo scambio commerciale, ma mediante partecipazioni finanziarie che dovrebbero essere assai oculate, determina lo sviluppo di importanti intraprese.

Le Banche tedesche hanno dato per prima l'esempio di collegarsi coi gruppi dei grandi fabbricanti e di accreditare largamente i loro opifici, in Italia le maggiori Banche, pur favorendo largamente le industrie per le loro operazioni di carattere commerciale (acquisti di materie prime, garanzie all'estero, sconti cambiari ecc.) quando si trattò di partecipazione diretta, furono nella maggior parte caute e prudenti.

Dunque la Banca collabora, oggi, con le imprese che si propongono di intensificare la produzione od il traffico, favorisce e trasforma talune aziende manifatturiere o mercantili ed infine col suo intervento ordina e disciplina quelle forze produttrici e finanziarie che tendono a maggior espansione ed alla conquista di nuovi mercati nel mondo.

Delineata sommariamente l'attività bancaria, non credo sia un mistero per alcuno che le Banche, per le loro operazioni attive, attingono largamente al risparmio del pubblico. Non è già che l'Istituto di Credito non possa anche adoperar capitale proprio, ma il certo è che tale capitale, con lo svolgersi degli affari, diventa sempre più secondario e giova, in sulle prime, a rassicurare la fiducia del pubblico ed in seguito rimane, in più casi, come una specie di fondo di riserva.

E' altresì risaputo che il risparmio è costituito da beni economici che gli individui si astengono dal consumare: questo non consumo, applicato al reddito individuale, si concreta nella forma pratica del risparmio in monete. Nè esso costituisce un atto puramente negativo, poichè se da un lato rappresenta il non consumo dei beni sottratti al godimento personale, dall'altro esso giova alla produzione poichè aiuta la formazione di nuovi capitali, il che a sua volta è creazione di strumenti di produzione; or dunque il risparmio facilita lo sviluppo delle attività economiche di un Paese. Cosichè se il risparmio dei cittadini rimanesse accumulato nelle calze delle buone massaie e seppellito nei forzieri privati, rendendosi costantemente improduttivo, tutta la produzione nazionale stenterebbe a svilupparsi o verrebbe alimentata da capitali stranieri. Tolti i depositi che costituiscono la principalissima operazione passiva delle Banche, la industria bancaria languirebbe per mancanza di alimento. Epperò l'Istituto di Credito conta sui risparmi e per attirarli si costituisce con forti capitali che garentiscono il pubblico, studia ogni mezzo per raggiungere speditezza nelle operazioni, spesso prescindendo dai limiti di somma e di tempo, normalmente imposti al ritiro dei depositi o di parte di essi.

Data quindi l'influenza che sulla produzione esercita l'attività bancaria, lo Stato, le cui cure vanno principalmente rivolte a procurare lo sviluppo della

economia nazionale, può disinteressarsi dell' afflusso o meno dei risparmi negli Istituti di Credito? Certamentente che no, ed allora chiaramente si appalesa la necessità che esso sproni il risparmio ad uscir fuori dai nascondigli per fecondare il lavoro produttivo ed essere causa di ricchezza al fortunato che lo possiede. Tale sprone, per riuscire efficace, deve principalmente consistere nell' eliminare quell' ombra, magari tenue, di insicurezza che rende perplessi gli animi dei depositanti e li fa restii ad affidare i loro risparmi ad un Istituto Bancario. Poichè il deposito bancario non costituisce una speculazione per il deponente, data la tenuità dell' interesse che i depositari corrispondono. Ciò che il cliente chiede è la massima possibile sicurezza non solo contro gli incendi, i furti, ma altresì contro sperperi, causati da rischiose speculazioni, da investimenti fin troppo aleatori.

Si riaffaccia così all' orizzonte il vecchio problema della libertà assoluta o dell' intervento governativo in materia bancaria.

Occorre premettere che detta industria si svolse in origine liberamente: in seguito e per abusi commessi e per prospettive di utili, lo Stato ne vincolò talmente l' esercizio fino ad assumerlo esso direttamente. Più recentemente, parve ai Governi non essere più opportuno interessarsene e concentrarono le loro cure sulle sole Banche di emissione.

Allo stato attuale delle cose, in Italia, in virtù della disciplina giuridica, esistente per gli Istituti di credito, la volontà e la legittima aspettativa dei depositanti bancari non è tutelata in alcun modo. Chè, mentre in dottrina si discute se esista, *de jure condito*, pel deponente il diritto di pretendere dalla Banca un prudente impiego dei propri capitali, in pratica e il deponente e il Governo non hanno modo di intervenire per la tutela dei risparmi, nè hanno il mezzo di conoscerne l' uso, poichè non certo dalle situazioni mensili che le Banche mandano o dovrebbero man-

dare al Ministero della Industria e Commercio, si può rilevare la solidità o meno di un Istituto di Credito.

A giustificare la necessità di intervento governativo si deve rilevare che alla prosperità delle aziende bancarie sono strettamente connessi vitali interessi dell' economia nazionale tanto più che, per l' enorme affollarsi di depositanti, le Banche finiscono per diventare serbatoi di tutta la ricchezza monetaria del paese e guai se in un determinato momento vengono a mancare i rimborsi.

Deve il legislatore antivedere la eventualità di momenti difficili, la possibilità di una crisi che potrebbe travolgere risparmi ed industrie sovvenute, precostituendo garanzie necessarie ad offrire al pubblico che, fiducioso, affida i suoi capitali all' attività privata, la sicurezza della restituzione.

Non è già che possono mancare mezzi e modi per rassicurare sufficientemente i risparmiatori, ma la difficoltà è nel contemperare la indispensabile tutela con la necessità di un agile funzionamento bancario. Si tratta appunto di trovare la soluzione intermedia in guisa che al massimo di garentia corrisponda il minimo di intralci. Un intervento più diretto e positivo da parte dello Stato ostacolerebbe più che favorire i rapporti commerciali che tanto più impulso ed espansione ricevono quando più sono spinti ed alimentati dell' interesse individuale.

Non mancano nella legislazione straniera esempi di provvedimenti diretti a tutelare i risparmi: in Russia una legge del 1880, stabiliva che le Banche private non potessero ricevere depositi per un ammontare superiore al quintuplo del loro capitale. Un decimo dei depositi eseguiti e parte degli utili doveva accantonarsi a garenzia dei risparmiatori, presso la Banca di Stato. Inoltre detti Istituti erano soggetti al controllo della Banca di Stato ed alla sorveglianza da parte del Ministero delle Finanze.

In Germania la legge 5 luglio 1896 sui doveri dei

commercianti per la custodia di titoli altrui sembra dettata apposta per il caso del così detto pseudo-comando: essa dispone che i titoli di credito, ad eccezione della carta-moneta, dati in custodia al banchiere, devono essere tenuti distinti da altri e vanno restituiti nel numero e nella serie di quelli ricevuti. Nè la Banca può appropriarsene o disporne se non v'è autorizzata, per ogni singola operazione, dal depositante.

In virtù di una norma del codice svizzero, i singoli Cantoni hanno facoltà di istituire per legge il privilegio a favore dei depositi eseguiti nei rispettivi territori per valori od altri crediti verso gli Istituti depositari. Ed infatti la legge 17 gennaio 1912 del Canton Ticino dispone che nessuna società o privato può ricever danaro, sotto forma di deposito, senza averne ottenuta autorizzazione del Consiglio di Stato ed aver formato un fondo speciale di garanzia sul quale i depositanti hanno particolari privilegi.

In Italia da tempo la dottrina ha invocato misure tutelari e vari sono stati i sistemi proposti.

Comunque si definisca la natura giuridica del deposito bancario è vano sperare garanzie allo stato attuale della legislazione. Mutuataria o depositaria, la Banca dovrebbe rispondere della restituzione con tutto il suo patrimonio: ma è proprio quando il capitale sociale è divenuto irrisorio e le azioni sono ridotte a pezzi di carta senza valore che il bisogno della tutela è sentito. Ed allora occorre escogitare altri provvedimenti in virtù dei quali la garantia sia certa e sicura.

Noi sappiamo che le Banche si dividono in due tipi fondamentali: Banche di credito commerciale, Banche di credito mobiliare. Le prime ricevono depositi ritirabili a vista e fanno prestiti a breve scadenza: le seconde finanziano le industrie e le imprese di ogni genere, adoperando a tal uopo il loro capitale o capitali ottenuti da altri, a lungo termine. E' noto che la difficoltà sostanziale dei crediti mobiliari consiste in un contrasto tra immobilizzazione dei loro investimenti ed i diritti dei depositanti ad essere rimborsati a vista. In effetti, i conti correnti ed i depositi a vista che dovrebbero essere impiegati in operazioni capaci di essere liquidate in ogni momento, sono investiti in sovvenzioni dirette alle imprese, a lunga scadenza. Si può senz'altro dire che l'impiego dei depositi, repetibili a brevi termini, in operazioni a lunga scadenza concorre ad accelerare e ad aggravare le crisi degli Istituti di credito mobiliare. Ond'è dall'esercizio contemporaneo presso lo stesso Istituto di funzioni così disparate che originano i gravi inconvenienti da tutti lamentati.

Una buona legge bancaria dovrebbe innanzi tutto ordinare che fosse ben distinta la caratteristica di Istituti di credito sorti per finanziare imprese ed industrie con riferimento a lunga scadenza da quella di Enti, i quali, senza avventurarsi in speculazioni industriali, intendono solo di assicurare un tranquillo vantaggio agli onesti risparmi, badando più che ai grossi guadagni (mai separati dai grossi rischi) alla salvaguardia dei depositi altrui, affidati alla loro onorabilità. E come le ordinarie società anonime si presentano al pubblico con la denominazione sociale che designa l'oggetto speculativo propostosi, così le società di credito specificherebbero meglio il loro.

E' solo così che il depositante potrebbe valutare il rischio cui va incontro nell'eseguire la sua operazione: chè se, attratto dal più alto saggio di interesse che l'Istituto di credito mobiliare gli corrisponderà, quivi depositasse i suoi capitali, in caso di crisi non avrebbe che da lamentarsi con sè stesso per aver preferito un impiego più redditizio si, ma anche più aleatorio.

Di dubbia efficacia si presenta invece il provvedimento tendente a che le Banche che esercitano contemporaneamente il credito commerciale e quello mo-

biliare debbono tener nettamente distinte le due gestioni ed impiegar le somme ricevute in deposito in prestito a breve scadenza, destinando alle operazioni di finanziamento il capitale proprio e le somme che a qualunque titolo venissero loro affidate a lungo termine.

Occorrerebbe un troppo complicato controllo sulle aziende bancarie perchè la suddetta disposizione non si traducesse in norma, scritta si negli statuti ma non applicata. Perchè per quanta buona volontà possano mettere gli amministratori di un istituto di credito, per quanto grande sia la loro esperienza, chi potrà loro impedire che nelle frequenti sorprese del mercato, nell' inganno di troppo facili previsioni, non alterino la indipendenza che dovrebbe regnare tra le due gestioni, destinando alle operazioni di credito industriale gli introiti eseguiti per il credito commerciale? Sarebbe in verità un mezzo codesto che, mentre alimenterebbe la illusione, potrebbe causare allarmi ingiustificati, dolorose sorprese, oltre che richiedere un così minuzioso controllo da soffocare ogni movimento dell' esercizio bancario epperò non credo sia da accogliere.

Il suggerito provvedimento di vietare alle società che hanno per oggetto il credito, il richiamo degli ultimi tre decimi del valore nominale delle azioni, obbligandole a lasciarli presso gli azionisti, a garanzia esclusiva dei depositanti si presenta come un mezzo efficacissimo. Abbiamo visto come più spesso nelle Banche il capitale compie un ufficio di garanzia: I tre decimi lasciati agli azionisti compirebbero con più sicurezza ed economia tale funzione, poichè gli amministratori della società potrebbero, dal possesso di una più ingente quantità di capitali, lasciarsi sedurre da imprese arrischiate. Ma l' adozione di sì fatto rimedio converterebbe in nominativi i soliti titoli di credito bancari poichè, per l' art. 166 Cod. Comm., le azioni non pagate per intero sono sempre nominati-

ve: ora, introdurre di straforo nella nostra legislazione una misura così grave in materia di circolabilità dei titoli, non sembra che possa avvicinare l' approvazione.

Viceversa, l' imporre per legge la formazione ed il prudente impiego di un fondo di riserva, proporzionato all' ammontare dei depositi, sembra a me accrescerebbe le garanzie dei creditori. Allo stato attuale delle cose la riserva, organo di difesa, nell' ordinamento delle società per azioni, può di regola essere impiegata nel modo che sembra più opportuno agli amministratori. Essa è un semplice *nomen juris*, un concetto giuridico e contabile che non ha un riscontro specifico nel patrimonio sociale: ragione per cui alla riserva che figura in bilancio alla rubrica del passivo non corrisponde un fondo speciale e separato, ma semplicemente un aumento di capitale che si impiega nelle operazioni ordinarie. E se per le società industriali notevoli difficoltà si opporrebbero alla realizzazione di un cauto impiego poichè esse dovrebbero provvedersi, a più caro prezzo, il capitale di cui abbisognano; per le Banche, invece, il cui capitale compie principalmente un ufficio di garantia, l' obbligo di un impiego della riserva, sottratto ai rischi della speculazione, tornerebbe assai opportuno. Nè presentemente mancano leggi che per determinati Istituti ordinano un prefisso modo di impiego, ad esempio, in titoli dello Stato, in beni immobili, o in depositi presso Istituti d' emissione che figurano poi nella rubrica dell' attivo come effetti dalla riserva.

Potrebbe inoltre determinarsi quali operazioni la Banca di credito o commerciale non può fare, tenendo presente che l' investimento dei depositi deve essere di sicura e facile liquidazione. Occorrerebbe proibire gli impieghi diretti ed immobilizzatori del credito, quali l'acquisto di immobili, miniere ecc., affari ipotecari ed in genere tutti gli affari di credito immobiliare; considerando le gravi ripercussioni che sulla massa dei

depositi possono avere i dissesti di ditte alle quali la Banca aveva concesso fidi eccessivi, si dovrà si, favorire lo sconto e l'anticipazione, ma con cautele speciali, l'uno per il numero delle sottoscrizioni, per le scadenze e per lo ammontare, l'altra per le qualità dei titoli che ne possono usufruire.

Anche utile riuscirebbe il ritornare alla norma di diritto romano che accordava al depositante il ***privilegium inter personales actiones*** in virtù del quale, in caso di fallimento, egli doveva essere soddisfatto subito dopo i creditori privilegiati e prima dei chirografari.

Grandissima dovrebbe essere la pubblicità da dare agli atti ed al movimento degli Istituti di credito perchè il pubblico venisse a sapere le operazioni compiute e la situazione dell'azienda: ordinando all'uopo la redazione settimanale di situazioni contabili, resoconti nonchè la presentazione di bilanci semestrali. I bilanci non dovrebbero essere sommari e recare partite equivoche, ma informare esattamente anche i profani sullo stato della Banca. Dovrebbe in ispecie risultare da essi il capitale versato o no, il fondo di riserva, l'ammontare dei depositi classificabili secondo la scadenza, con o senza scadenza, le partite di cassa attive e di facile rimborso e così via.

Infine chiara dovrebbe apparire la situazione del portafoglio: le cambiali non dovrebbero nascondere immobilizzazioni, come spesso accade per cambiali specialmente su piazza, di comodo e rinnovabili, ma contenere la indicazione della scadenza prossima o lontana, dal che deriva il loro grado di più facile o difficile riscontabilità su piazza, all'interno o all'estero, con due o più sottoscrizioni e così di seguito. Così, ad esempio, le aperture di credito in conto corrente non dovrebbero nascondere maggiori impegni, assunti allo stesso titolo, come accade se i clienti siano stati autorizzati a disporre mediante chèques fino ad importo superiore. Insomma tutti gli impegni e tutti gli investimenti dovrebbero essere rias-

sunti in maniera precisa, colle scadenze, con le garanzie date e ricevute, con le distinzioni per somme, per piazze, per clientela.

Certamente non mancano difficoltà a che questi criteri, suggeriti dalla tecnica, siano tradotti in norme giuridiche, ed il cui adempimento sia affidato non solo sulla coscienza e capacità dei dirigenti, ma ancora per virtù di legge.

E' chiaro, poi, che severe penalità pecuniarie e personali dovrebbero colpire gli amministratori che venissero meno alla verità alla esattezza ed alla puntualità delle pubblicazioni periodiche.

Non avrò certo indicato un sistema totalmente scevro da inconvenienti, ma credo che l'adozione delle suesposte norme varrebbe ad impedire, come diceva il Tooke, che libertà bancaria fosse intesa come sinonimo di libertà d'imbroglio.

L'opinione pubblica, colpita dalla recente crisi, imporrà la soluzione dell'annoso problema?

E' quello che staremo a vedere.